



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione III Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** - Presidente
dott. **Caterina Lazzara** - Giudice rel.
dott. **Francesco Murgo** - Giudice

riunito in camera di consiglio, sentito il giudice delegato; esaminati gli atti; ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161, comma 6, l. fall., depositato in data 15/10/2019 nell'interesse di **Motor Company s.r.l. in liquidazione**, con sede in San Severo, via Tagliamento n. 5/B, P.I. 01317260717, con il quale la suddetta impresa -svolgente attività di commercio di autovetture ed autoveicoli - ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con assegnazione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- preso atto che il ricorso è stato sottoscritto dal rappresentate legale dell'impresa e che la proposizione della domanda di concordato è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152 l. fallim.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere la propria sede principale in San Severo, comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- considerato che la ricorrente non ha presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;



- rilevato che sono stati depositati i bilanci degli ultimi tre esercizi da cui emerge la sussistenza del presupposto soggettivo della qualità in capo alla ricorrente di imprenditore fallibile *ex art. 1 l. fall.*, e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi, richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;
- rilevato che sono stati prodotti l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti ed un'aggiornata visura camerale;
- ritenuto congruo concedere un termine di 90 gg. ai fini della presentazione del piano, della proposta e della relativa documentazione;
- ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del commissario giudiziale;
- visto l'art. 161, commi 6, 7, 8, 9 e 10, l. fall.;

P.Q.M.

* Assegna alla **Motor Company s.r.l. in liquidazione**, con sede in San Severo, via Tagliamento n. 5/B, P.I. 01317260717, il termine di gg. 90 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in cancelleria della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l. fall., ovvero per la presentazione del ricorso per omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti.

* Nomina quale commissario giudiziale il dott. Fausto Aquilino.

* Dispone che la ricorrente depositi in cancelleria, a cadenza periodica di gg. 30, una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa e dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Dispone altresì che la ricorrente, con periodicità mensile, depositi una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, deve essere pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, così deciso il 27/11/2019.

Il Giudice est.
(dott. Caterina Lazzara)

Il Presidente
(dott. Rosella A. Modarelli)

